



UNIVERSITÀ DI PISA

Luca Busico

**Gli incarichi esterni
nella giurisprudenza recente
e nella legge n. 114/14**

24 febbraio 2015

CORTE DEI CONTI

sez. centr. contr., delibera 16 aprile 2014 n. 7

1.

La **finalità** perseguita dalle disposizioni vigenti in materia (art.7, co. 6 e 6-*bis* del d.lgs. n. 165/01) è quella di **evitare che la reiterazione di incarichi a soggetti estranei si traduca in forme atipiche di assunzione**, con conseguente elusione delle disposizioni normative in materia di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale.

CORTE DEI CONTI

sez. centr. contr., delibera 16 aprile 2014 n. 7

2.

Ancorché sia stata espletata una procedura selettiva, occorre osservare che il **divieto di rinnovo**, introdotto dall'art.1, co. 147 della L. n. 228/12, deve essere inteso non soltanto **con riguardo al soggetto destinatario**, ma anche e soprattutto **con riferimento all'oggetto della prestazione**, poiché la norma mira ad evitare la ripetizione di un negozio giuridico precedentemente instaurato, seppure nuovo ed autonomo rispetto al precedente, il quale riveli l'assenza dei requisiti di straordinarietà e limitatezza nel tempo dell'esigenza dell'amministrazione.

CORTE DEI CONTI

sez. giur. Valle d'Aosta, sentenza 24 luglio 2014 n. 13

1.

La sostanziale ed automatica reiterazione di incarichi di collaborazione col medesimo soggetto, aventi tutti pressoché identico contenuto, protratta per più di un decennio, è indice di un surrettizio illegittimo ampliamento dell'organico dell'amministrazione in violazione del principio costituzionale di accesso concorsuale al pubblico impiego (art.97 Cost.).

ART. 25 L. 23 dicembre 1994, n. 724

1.

Al fine di garantire la piena e effettiva **trasparenza** e **imparzialità** dell'azione amministrativa, **al personale delle amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, **che cessa volontariamente dal servizio** pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, **non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.**

ART. 25 L. 23 dicembre 1994, n. 724

2.

In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.

ART. 25 L. 23 dicembre 1994, n. 724

Secondo la Cassazione (Cass., sez. lav., 28 luglio 2008 n. 20523) e la Corte dei Conti (C. Conti, sez. giur. Umbria, 27 luglio 2006 n. 235; C. Conti, sez. contr. Puglia, 15 dicembre 2010 n. 167; C. Conti, sez. III centr. app., 17 giugno 2014 n. 362), data l'ampiezza del concetto di "collaborazione", al soggetto cessato per pensionamento anticipato non è possibile conferire alcun tipo di incarico nel quinquennio successivo alla cessazione.

ART. 5, co. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (versione originale)

9.

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) **di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.**

ART. 5, co. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (a seguito delle modifiche apportate dall'art.6, co. 1 del D.L. 6 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114)

9.

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) **di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.**

ART. 5, co. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (a seguito delle modifiche apportate dall'art.6, co. 1 del D.L. 6 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114)

9.

Alle suddette amministrazioni è, altresì, **fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati**, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. **Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.**

ART. 5, co. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (a seguito delle modifiche apportate dall'art.6, co. 1 del D.L. 6 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114)

9.

Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

ART. 5, co. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (a seguito delle modifiche apportate dall'art.6, co. 1 del D.L. 6 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114)

La **Corte dei Conti** (C. Conti, sez. centr. contr., 30 settembre 2014 n. 23; C. Conti, sez. contr. Puglia, 6 novembre 2014 n. 193; C. Conti, sez. centr. contr., 12 novembre 2014 n. 26; C. Conti, sez. centr. contr., 24 dicembre 2014 n. 35; C. Conti, sez. centr. contr., 28 gennaio 2015 n. 1) e la **Funzione pubblica** (circolare 4 dicembre 2014 n. 6/2014) hanno sottolineato che:

tale divieto non può essere applicato oltre i casi espressamente indicati dalla norma limitatrice, vale a dire gli incarichi di studio e di consulenza.

ART. 5, co. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (a seguito delle modifiche apportate dall'art.6, co. 1 del D.L. 6 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114)

Possono considerarsi **incarichi di consulenza** quelli **volti ad acquisire da un soggetto esperto un giudizio su una determinata questione attraverso l'emanazione di un parere**, mentre sono **incarichi di studio** quelli **volti a ricercare soluzioni su questioni inerenti all'attività di competenza dell'amministrazione conferente** (in tal senso, anche il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338), **i cui risultati verranno trasfusi in una relazione scritta finale** (C. Conti, sez. riun. contr., 16 febbraio 2005 n. 6).

ART. 5, co. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (a seguito delle modifiche apportate dall'art.6, co. 1 del D.L. 6 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114)

A titolo esemplificativo la Corte dei Conti ha ritenuto **NON rientrante** nelle fattispecie dello **studio** e della **consulenza**:

1. lavori di **falegnameria**

(C. Conti, sez. centr. contr., 30 settembre 2014 n. 23)

2. manutenzione ordinaria e straordinaria e realizzazione di dispositivi tecnici **pluviometri**

(C. Conti, sez. centr. contr., 12 novembre 2014 n. 26)

ART. 5, co. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (a seguito delle modifiche apportate dall'art.6, co. 1 del D.L. 6 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114)

RIENTRANO, INVECE, NELLE FATTISPECIE DELLO STUDIO E DELLA CONSULENZA:

1. progettazione di una **learning factory** orientata alle lavorazioni meccaniche con particolare riferimento alla scelta e definizione a livello esecutivo delle principali componenti strutturali, architettoniche ed operative

(C. Conti, sez. centr. contr., 12 novembre 2014 n. 27)

ART. 5, co. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (a seguito delle modifiche apportate dall'art.6, co. 1 del D.L. 6 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114)

RIENTRANO, INVECE, NELLE FATTISPECIE DELLO STUDIO E DELLA CONSULENZA:

2. realizzazione dell'integrazione e dell'estensione del progetto *“azione di sistema per il monitoraggio e la valutazione del **microcredito** in Italia”*

(C. Conti, sez. centr. contr., 12 novembre 2014 n. 28)

ART. 5, co. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (a seguito delle modifiche apportate dall'art.6, co. 1 del D.L. 6 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114)

RIENTRANO, INVECE, NELLE FATTISPECIE DELLO STUDIO E DELLA CONSULENZA:

3. organizzazione e gestione di una banca dati di interesse **biomedico**, ricerca dati bibliografici, organizzazione e gestione di un archivio di dati sperimentali

(C. Conti, sez. centr. contr., 12 novembre 2014 n. 29)

ART. 5, co. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (a seguito delle modifiche apportate dall'art.6, co. 1 del D.L. 6 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114)

RIENTRANO, INVECE, NELLE FATTISPECIE DELLO STUDIO E DELLA CONSULENZA:

4. sviluppo di un controllo remoto dei parametri di governo dei mezzi ai fini della manutenzione evolutiva in uno **scenario portuale**

(C. Conti, sez. centr. contr., 12 novembre 2014 n. 30)

ART. 5, co. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (a seguito delle modifiche apportate dall'art.6, co. 1 del D.L. 6 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114)

RIENTRANO, INVECE, NELLE FATTISPECIE DELLO STUDIO E DELLA CONSULENZA:

5. produzione e fornitura di un supporto digitale di **presentazione video audio** commentata

(C. Conti, sez. centr. contr., 24 dicembre 2014 n. 35)

ART. 5, co. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (a seguito delle modifiche apportate dall'art.6, co. 1 del D.L. 6 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114)

RIENTRANO, INVECE, NELLE FATTISPECIE DELLO STUDIO E DELLA CONSULENZA:

6. redazione di un **piano ambientale** con particolare riferimento agli aspetti botanici e geobotanici

(C. Conti, sez. centr. contr., 28 gennaio 2015 n. 1)

GRAZIE !